Breve nota all'ordinanza del Tar Lazio 24 novembre 2001 n. 4392, al decreto cautelare del Consiglio di Stato, 25 novembre 2011 n. 5180 e al decreto cautelare del Tar Lombardia (BS) 25 novembre 2011 n. 882.

Cattivo recepimento della Direttiva Uccelli, procedura di infrazione 06/2131, calendari venatori e deroghe. Tre clamorose bocciature di provvedimenti non rispettosi della Direttiva da parte di tre diversi TAR. Mentre arriva la seconda procedura di infrazione…

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Della procedura di infrazione 2131/06, aperta dalla Commissione Europea nel 2006 a cagione del cattivo recepimento – e della disastrosa applicazione da parte di numerose Amministrazioni regionali …. - della Direttiva Uccelli sia in materia di calendari venatori che di deroghe ci siamo diffusamente occupati già a far data dalla sentenza di condanna ex art.226 del Trattato del 15 luglio 2010, resa nella causa C- 573/08, che commentammo sulle pagine di Diritto all'Ambiente e ai cui contenuti vi rimandiamo:

http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/animali_articoli_264.pdf

In questa sede sarà sufficiente ricordare come la Direttiva Uccelli vieti tutte le attività che minacciano direttamente gli uccelli come la loro uccisione indiscriminata o la loro cattura, la distruzione dei nidi e l'asporto delle uova, riconoscendo al contempo la legittimità dell'attività venatoria solo nell'ambito di sistema dettagliato per la sua gestione, limitato a talune specie elencate nell'Allegato II, per garantirne la sostenibilità. L'attività venatoria, in particolare, è vietata

Nonostante la sentenza di condanna, le Amministrazioni di volta in volta competenti hanno perseverato nel redigere i calendari venatori e/o nell'autorizzare prelievi in deroga non autorizzabili ai sensi della Direttiva 09/147/CE.

Non sorprende affatto, pertanto, che, a fronte del persistere delle violazioni, la Commissione abbia deciso di inviare due nuove lettere di messa in mora, questa volta ai sensi dell'art.228 del Trattato censurando la caccia in deroga nelle Regioni Veneto e Liguria, e altre violazioni alla Direttiva in numerose Regioni Italiane, come risulta dalla sentenza del 2010.

Vediamo in dettaglio. Si legge nel Comunicato della Commissione: "*La Regione Liguria successivamente ha modificato la propria legislazione e non ha più rilasciato deroghe per la caccia, ma nel settembre 2011 è stata adottata un 'ulteriore normativa regionale relativa alla stagione venatoria 2011-2012 che viola ancora una volta gli obblighi dell'Italia nell'ambito della direttiva sugli uccelli selvatici.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Anche la regione Veneto ha modificato la propria normativa in conseguenza della suddetta sentenza, recependo correttamente la direttiva, ma ha continuato a rilasciare deroghe per la caccia in violazione dell'articolo 9 della direttiva.

La Commissione sta inviando quindi due lettere di costituzione in mora. Data l'urgenza della situazione (la stagione venatoria in Veneto e in Liguria finisce, rispettivamente, il 31 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012), tali lettere stabiliscono un termine di un mese per la risposta delle autorità italiane.

In un altro caso sollevato dalla Commissione in merito al recepimento e all'applicazione della direttiva uccelli a livello nazionale e in diverse altre regioni (tra cui la Lombardia, la Puglia, il Lazio e la Toscana), la Corte ha riscontrato una serie di lacune di carattere generale nel recepimento della suddetta direttiva. L'Italia ha poi corretto la propria legislazione, ma dalle informazioni a disposizione della Commissione si evince che diverse violazioni non sono ancora state corrette. In particolare, il dispositivo che consente al governo italiano di impedire che le regioni rilascino deroghe per la caccia in violazione della direttiva non è ancora operativo. Permangono dei problemi a livello locale, in quanto le regioni Lombardia e Puglia hanno continuato a rilasciare deroghe per la caccia in violazione della direttiva. È stata inviata pertanto una lettera di costituzione in mora. L'Italia dispone di due mesi per reagire".

Iniziamo ad analizzare le correzioni che l'Italia ha apportato alla propria legislazione, e che al momento ha riguardato unicamente la disciplina della caccia ordinaria e non già quella delle deroghe, in relazione alla quale, come rappresentato anche dalla Commissione, le criticità che hanno portato prima all'apertura della procedura di infrazione 2131/06 e poi alla condanna dello Stato Italiano nel luglio 2010 non sono state in alcun modo rimosse.

Per tramite dell'art. 42 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Comunitaria 2009), il Legislatore ha novellato rilevanti aspetti della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, recependo in particolare tre passaggi fondamentali della Direttiva 09/147/CE, e segnatamente:

1) L'obbligo di porre in essere tutte le misure necessarie a mantenere o riportare lo stato di conservazione degli uccelli ad un livello di conservazione soddisfacente (art.1-bis della legge n.157/92, in recepimento dell'art.2 della Direttiva);

2) L'obbligo di evitare il deterioramento dello stato attuale di conservazione degli uccelli (art.1-bis, in recepimento dell'art.13 della Direttiva)

3) Il divieto di caccia nelle fasi di riproduzione e migrazione pre-nuziale degli uccelli (art.18 comma 1 bis della legge n.157/92 in recepimento dell'art.7.4 della Direttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La novella legislativa del 2010 si inserisce nel sistema legislativo, delineato dall'art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in cui lo Stato detta gli essenziali standard minimi di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, tra cui rientrano, anche per pacifica giurisprudenza costituzionale, la preservazione dello stato di conservazione degli uccelli selvatici (art. 1 bis cit.) e il divieto di prelievo venatorio durante i periodi nevralgici sotto il profilo biologico della vita degli uccelli selvatici (art.18 comma 1 bis legge n. 157/92).

Va ricordato che in particolare, l'art. 1 bis della legge quadro prevede che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome adottino le misure necessarie per garantire il mantenimento o il ripristino dello stato di conservazione favorevole per gli uccelli selvatici e che, al tempo stesso, le attività svolte, ivi compresa, all'evidenza, quella venatoria, non deteriorino tale stato.

E' in relazione a questo principio e alla relativa norma di legge, vale a dire l'art.1 bis, che va posta l'iniziativa dell'ISPRA, che nell'estate del 2010 ha pubblicato la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", un documento da non identificarsi semplicemente con il parere, obbligatorio ma non vincolante, stabilito dall' art.18 comma 4 della legge quadro, sebbene non vi è dubbio che la Guida rechi indicazioni che poi si rinvengono nei singoli pareri resi dall'Istituto sui calendari venatori regionali, ma vada piuttosto intesa, come più volte sostenuto dalle Associazioni ambientaliste innanzi ai vari TAR, come lo strumento tecnico di indicazione degli standard minimi di tutela statale, finalizzati a garantire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 bis, il nucleo minimo di salvaguardia per la conservazione degli uccelli selvatici.

E' in questo quadro che si staglia la pronuncia cautelare del **Tar Lazio 25 novembre 2011 n. 4392**, secondo cui "*Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe propria della presente fase cautelare, che la Regione Lazio, nell'adottare il calendario venatorio impugnato, non risulta aver tenuto in particolare considerazione le modifiche normative introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l'altro, gli artt. 1 e 18 della l.n. 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata) e la relativa Guida redatta da ISPRA, richiamata nella memoria depositata il 23.11.2011, con specifico riferimento al superamento degli standard minimi di tutela. Ritenuto, pertanto, che, tra gli altri, i profili di fondatezza del ricorso sopra indicati impongono il riesame del Calendario venatorio impugnato nelle parti sopra evidenziate*", così confermando che la novella legislativa impone – come impone la Direttiva Uccelli, di contrarre i tempi di prelievo rispetto ai tempi genericamente previsti dall'art. 18 comma 1, che, per costante insegnamento del Giudice delle Leggi (cfr. da ultimo Corte Cost. n. 233/10), costituiscono i periodi massimi entro i quali le Regioni possono autorizzare i prelievi, ferma la necessità di rispettare i dettami della Direttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Peraltro, nella pronuncia in rassegna, il Tar Lazio ha ritenuto altresì di sospendere le previsioni del calendario regionale che consentivano l'utilizzo di munizioni tossiche sia per la caccia agli ungulati – nonostante il parere contrario dell'ISPRA, da cui la Regione si era immotivatamente discostata – sia per la caccia nelle zone umide, in cui il divieto era limitato alle sole Zone di Protezione Speciale, così come stabilito dal DM 17 ottobre 2007 n. 184, e non già in tutto il territorio nazionale così come stabilito già dalla legge n.66/06, attuativa dell'Accordo dell'AEWA.

*****

Merita altresì menzione la pronuncia del Consiglio di Stato che con **decreto presidenziale urgente 25 novembre 2011 n.5180**, ha riformato l'Ordinanza del Tar Veneto n.876/11 resa tra le parti, ha sospeso l'applicazione del regime di caccia in deroga che la Regione Veneto, nonostante il rischio di sanzioni da parte dell'Unione Europea, aveva autorizzato con apposita delibera nei confronti di fringuelli, peppole, pispole, prispoloni, storni e frosoni, per omessa acquisizione del parere preventivo dell'ISPRA, così come richiesto dall'art.19-bis della legge quadro.

*****

Da ultimo, segnaliamo anche il decreto cautelare urgente del Presidente del Tar Lombardia, sezione di Brescia, **25 novembre 2011 n.882** che ha sospeso l'autorizzazione concessa dalla Provincia di Brescia con delibera n.457 del 22 novembre 2011 alla gestione degli impianti di cattura per richiami vivi, secondo le disposizioni e i quantitativi di cui alla LR 26 settembre 2011 n.16.

La pronuncia è significativa sia perché la precedente delibera della Giunta provinciale del settembre 2011 era già stata oggetto di sospensione da parte del TAR Brescia con Ordinanza 16 novembre 2011 n.861, e perché la legge regionale richiamata dalla Provincia a fondamento del suo atto deliberativo è stata impugnata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, in cui, come peraltro da sempre sostenuto sia dalle Associazioni Ambientaliste che da Diritto all'Ambiente, si è finalmente ritenuto che ricorressero i presupposti per la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate di cui all'articolo 35 della legge n.87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.

Infatti, poiché la stagione di caccia si chiude, per le specie oggetto delle norme regionali in esame, tra il 31 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012, quindi ben prima della ragionevole conclusione del giudizio, si è ritenuto sussistessero sia il fumus boni juris che il periculum in mora di cui all'art. 35 della legge 87/53, consistente nel rischio, irreparabile, di una condanna della Repubblica Italiana.

A fondamento dell'impugnativa della legge lombarda, il Governo ha posto le seguenti considerazioni.

In primo luogo, la scelta dello strumento legislativo per dettare tale disciplina anziché dell'atto amministrativo rappresenta una violazione della normativa statale di riferimento, in quanto, come anche ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 250 del 25/06/2008, l'esercizio delle deroghe con legge provvedimento preclude l'esercizio del potere di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

annullamento da parte del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 19 bis della legge 157/92, "finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale".

Inoltre, se è vero che le Regioni sono titolari competenza in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della l. 157/1992, tale potestà deve essere esercitata, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, nel rispetto del diritto comunitario nonché dei principi stabiliti dal legislatore statale, contenente gli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall' art. 117, comma 2, lett. s. Cost., cui abbiamo fatto riferimento anche in ordine al calendario venatorio della Regione Lazio.

Sulla base di tali premesse, il Governo ha ritenuto censurabile l'art.1 della LR Lombardia 16/11 innanzitutto in forza della considerazione che l'autorizzazione alla cattura delle specie indicate nell'Allegato A risultava avvenire in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della dir. 2009/147/CE, configurandosi, pertanto, la chiara violazione del vincolo comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost.

Infatti, come abbiamo scritto numerose volte sulle pagine di Diritto all'Ambiente, è noto che la Direttiva Uccelli subordina la possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio.

A ciò aggiungasi che la normativa regionale censurata, disponendo l'autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria in corso, in assenza del parere favorevole dell'ISPRA, risultava in ineludibile contrasto con l'art. 4, comma 3 della l. 157/1992 che richiede espressamente il suddetto parere che svolge il compito di "certificazione e controllo" dell'attività degli impianti assegnatogli dalla legge statale indica alle diverse Regioni interessate la necessità di rispettare alcuni presupposti essenziali per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

Da ultimo, risultava evidentemente censurabile la motivazione posta a corredo dell'autorizzazione del piano di cattura regionale, che non appariva rispettosa del vincolo comunitario e nazionale che prevede l'obbligo motivazionale che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 9, paragrafi 1 e 2, tra cui il vaglio di soluzioni alternative.

In particolare, l'affermazione regionale secondo cui "*gli allevamenti presenti sul territorio regionale non sono in grado di soddisfare le richieste dei richiami da parte dei cacciatori e che, pertanto, l'unica soluzione perseguibile, per quanto da accompagnarsi con la riproduzione in cattività, pare essere quella della cattura di esemplari viventi allo stato naturale*" non è parsa sufficiente a chiarire perché una campagna di allevamento in cattività,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

tempestivamente promossa e realizzata, non fosse idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, così come rilevato già dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 190 del 2011 che ha giudicato illegittima analoga disposizione della stessa Regione Lombardia riferita alla passata stagione venatoria.

Come rilevammo sulle pagine di "Diritto all'ambiente" già lo scorso anno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 266/2010 dichiarò radicalmente illegittima proprio la legge della Regione Lombardia n. 19/09, mentre con sentenza n.190 del 2011 ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 16 del 2010, dagli analoghi contenuti, delle leggi regionali riferite alle stagioni venatorie 2009/2010 e 2010/11.

La norma regionale impugnata, posta alla base della delibera della Provincia di Brescia, oltre a violare il giudicato costituzionale con riferimento alle citate sentenze, si poneva quindi in contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione, non rispettando i vincoli comunitari, violando al contempo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all' art. 117, comma 2, lett. s, Cost.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 27 novembre 2011

Riportiamo i calce le decisioni in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

N. 00882/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01336/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Lega per l'abolizione della caccia (Lac) Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso il Settore Avvocatura della Provincia in Brescia, c.so Zanardelli, 38;

nei confronti di

Anuu Cacciatori Migratoristi Italiani, Sez. Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via Romanino, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della delibera n. 384 RV del 30/9/2011 avente ad oggetto: "Funzioni in materia di caccia" (ricorso introduttivo);

2) della successiva deliberazione giuntale 22 novembre 2011, n. 457 (motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2011);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con il suddetto atto di motivi aggiunti;

Richiamata l'Ordinanza Collegiale 16-17 novembre 2011, n. 861, di sospensione della deliberazione della giunta provinciale n. 384 del 30 settembre 2011, con la quale è stata autorizzata l'apertura degli impianti per la cattura di richiami vivi, secondo le disposizioni e i quantitativi di cui alla L.R. 26 settembre 2011 n. 16;

Atteso che con successiva deliberazione 22 novembre 2011, n. 457, la Giunta provinciale di Brescia, preso atto della predetta Ordinanza, ha stabilito di riattivare sino al 31.12.2011 la gestione dell'attività dei 18 impianti di cattura dei richiami vivi, già attivati con la citata deliberazione n. 384/2011, limitando la cattura alla sola specie "cesena", nel numero (ridotto) di 2.000 esemplari;

Considerato, altresì, che - come esposto nei motivi aggiunti dell'Associazione ricorrente - il 21 novembre 2011 il Governo nazionale ha deliberato di impugnare, con richiesta di sospensione, la menzionata L.R. n. 16/2011, di cui anche la deliberazione n. 457/11

costituisce applicazione;

Ritenuto rilevanti:

- in diritto, la presenza di un *dictum* cautelare e di dubbi di legittimità costituzionale gravanti sulla vigente normativa regionale in materia;
- in fatto, l'osservazione che tale parziale riapertura (pur andando formalmente incontro ad alcune delle considerazioni contenute nella pronunzia cautelare n. 861/2011 di questa Sezione) si presenta *prima facie* di difficile gestione pratica, quanto al rispetto della sua limitazione ad un'unica specie e a un numero ridotto di capi;

Ravvisata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la sospensione provvisoria della deliberazione giuntale impugnata con i motivi aggiunti, sino alla prima Camera di Consiglio processualmente utile (15 dicembre 2011) per la trattazione ordinaria dell'incidente cautelare dinanzi al Collegio;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con i motivi aggiunti e, per l'effetto, sospende provvisoriamente la deliberazione giuntale 22 novembre 2011, n. 457, con gli stessi impugnata, sino alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011.

Fissa per la trattazione collegiale la predetta camera di consiglio, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 25 novembre 2011.

Il Presidente
F.to **Giorgio Calderoni**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 5180 /11 REG.PROV.CAU.
N. 09270/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9270 del 2011, proposto da: Associazione Lac - Lega Abolizione Caccia Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Linzola e Giuseppe Ramadori, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

nei confronti di

Arcicaccia Veneto;

per la riforma

ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO – VENEZIA - SEZIONE

I, n. 876/2011, resa tra le parti, concernente STAGIONE VENATORIA 2011/2012 - APPLICAZIONE REGIME DI DEROGA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 62 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Veneto;

Preso atto che non è stato formulato il prescritto parere obbligatorio da parte dell'ISPRA;

Considerato che sussistono le condizioni di estrema gravità e urgenza divisate dall'art. 56 c.p.a. come stabilito di recente, in un caso consimile, dal decreto presidenziale di questa sezione n. 4998 del 15 novembre 2011.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato (delibera giunta regionale n. 1506 del 20 settembre 2011).

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 novembre 2011.

Il Consigliere
delegato
Vito Poli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04392/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08904/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2011, proposto da LAV Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale e Lega per l'Abolizione della Caccia LAC, rappresentate e difese dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto presso Stefania Ricci in Roma, via Marcantonio Colonna,27;

nei confronti di

- Eps Ente Produttori Selvaggina (non costituito;

- Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise (non costituito);

- ATC FR 1 (non costituito);

- Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto T029 del 1° agosto 2011 recante il calendario venatorio regionale 2011-2012: disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale dell'Abruzzo del Molise e del Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe propria della presente fase cautelare, che la Regione Lazio, nell'adottare il calendario venatorio impugnato, non risulta aver tenuto in particolare considerazione le modifiche normative introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l'altro, gli artt. 1 e 18 della l.n. 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata) e la relativa Guida redatta da ISPRA, richiamata nella memoria depositata il 23.11.2011, con specifico riferimento al superamento degli standard minimi di tutela.

Ritenuto, pertanto, che, tra gli altri, i profili di fondatezza del ricorso sopra indicati impongono il riesame del Calendario venatorio impugnato nelle parti sopra evidenziate.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare in epigrafe al fine del riesame dell'atto impugnato, sospendendo, nelle more, l'efficacia del calendario venatorio nelle parti in cui consente l'esercizio dell'attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l'utilizzo di munizioni tossiche;

- compensa tra le parti, alla luce della peculiarità dell'istanza cautelare in trattazione, le spese della presente fase del giudizio;

- ordina alla Regione Lazio di eseguire la presente ordinanza, depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)